

Corte Ue. Uno Stato non può subordinare alla liquidazione il trasferimento di sede legale in un altro Paese

Società, passaggi intra-Ue senza vincoli

La libertà di stabilimento comporta la conformità alle leggi locali

Una società con sede legale in uno Stato Ue può trasferire la sua sede “legale” in altro Stato Ue senza trasferire la sua sede “effettiva” (in sostanza, la sua direzione generale e i suoi stabilimenti produttivi); non sono conformi al diritto Ue le norme di uno Paese membro che subordinano il trasferimento intracomunitario della sede di una società al previo svolgimento di una procedura di liquidazione nello Stato Ue dal quale tale società si trasferisce. Così la Corte di giustizia Ue, nella sentenza del 25 ottobre 2017 che ha deciso la causa C-106/16, originata dal diniego della magistratura polacca al trasferimento in Lussemburgo della sede legale di una società.

Il diniego era dovuto al fatto che la società non aveva svolto alcuni adempimenti tipici della procedura di liquidazione prevista dalla legge polacca a seguito dello scioglimento di una società (nomina del custode dei libri sociali, bilanci degli ultimi esercizi sottoscritti dal liquidatore, delibera dei soci che approva il rapporto sulle operazioni di liquidazione). La società polacca sosteneva invece che non doveva farsi luogo ad alcuna procedura di liquidazione per il fatto che essa, trasferendo la sua sede, conservava la sua personalità giuridica e continuava la sua esistenza (insomma, tutto meno che una liquidazione).

Al di là dei principi di diritto, con l'enunciazione dei quali la sentenza termina, la sentenza è assai interessante perché, per giungere alla sua decisione, la Corte Ue compie alcuni altri determinanti passaggi. È importante tenerne conto in un'epoca nella quale la migrazione di società da un ordinamento all'altro (per trasferimento di sede, per fusione o per scissione) sta divenendo una prassi professionale pressoché quotidiana, quando invece solo poco tempo fa si trattava di fattispecie del tutto episodiche.

Anzitutto, la Corte afferma che la legislazione Ue accorda il beneficio della libertà di stabilimento alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro e con la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea. Pertanto, una società che è stata costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro (nel caso di specie, alla legislazione polacca) può, in linea di principio, avvalersi di tale libertà.

La libertà di stabilimento comporta, in particolare, la costituzione e la gestione delle società alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento per le proprie società; e comprende quindi il diritto per una società costituita in conformità con la normativa di uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa di tale ultimo Stato membro e, in particolare, il criterio posto da questo Stato per collegare una società all'ordinamento giuridico del Paese “di atterraggio”.

Inoltre, nella libertà di stabilimento rientra anche il caso in cui la società che trasferisce la sede in altro Paese Ue continui a svolgere l'essenziale, se non il complesso, delle sue attività economiche nello Stato Ue dal quale “decolla”. Pertanto, secondo la Corte di giustizia, il fatto di stabilire la sede, legale o effettiva, di una società, in conformità alla legislazione di uno Stato membro, al fine di beneficiare di una legislazione più vantaggiosa, non può costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento: ne consegue che la decisione di una società di trasferire la sola sua sede legale, senza il trasferimento della sua sede effettiva, non può, di per sé, determinare l'esclusione di un simile trasferimento dalla sfera di applicazione delle norme Ue (gli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione) in tema di libertà di stabilimento.

Più in generale, secondo la sentenza C-106/16, non è giustificabile che uno Stato Ue,

L'EFFETTO Nel Paese d'origine possono rimanere la direzione generale e gli stabilimenti produttivi

imponendo, nel caso di una operazione transfrontaliera, condizioni più restrittive di quelle che disciplinano l'identica operazione che una società svolga all'interno dello Stato membro in questione, impedisca o dissuada la società in parola dal procedere a tale operazione transfrontaliera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani